Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 2 aprile 1935 - Anno XIII — Numero 77

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 2 APRILE 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16; **Comune di Sesto San Giovanni:** Titoli dei prestiti comunali sorteggiati il 18 febbraio 1935-XIII. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 15, 16, 18 e 19 febbraio 1935-XIII. — **Banca nazionale del lavoro, in Roma - Gestione obbligazioni marmi di Carrara e Fivizzano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1935-XIII. — **Compagnia fondiaria regionale - Servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Obbligazioni emissione 1879-1882 sorteggiate il 14 febbraio 1935-XIII. — Obbligazioni di serie A sorteggiate il 15 febbraio 1935-XIII. **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 257.
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per la cessione allo Stato dell'Aeroporto del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 94;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario provvedere;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla propsta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 4 gennaio 1935-XIII, tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, per il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio in Roma e per la concessione in uso e couso di parte dei beni stessi alla Compagnia.

Art. 2.

Resta fermo, per quanto applicabile, il disposto dell'articolo 20 in materia di esenzione fiscale nel limite di tempo ivi previsto, contenuto nella precedente convenzione stipulata il 24 novembre 1926 fra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica, approvata con il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 94.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 52. — MANCINI.

Contratto per atto pubblico fra l'Amministrazione aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.) per l'acquisto di beni di quest'ultima costituenti l'Aeroporto del Littorio in Roma e per la concessione in uso e couso alla venditrice di parte dei beni in acquisto.

L'anno millenovecentotrentacinque, addì quattro del mese di gennaio in Roma, nel locale della Direzione predetta, viale Giulio Cesare, n. 4, alle ore 10 ant. al rogito di me 1° segretario Del Chiaro cav. dott. Danilo, si sono costituiti il sig. ten. col. Songia cav. uff. ing. Roberto, direttore territoriale del demanio della III Z. A. T., in rappresentanza dell'Amministrazione aeronautica, il sig. Gozo cav. dott. Vincenzo, consigliere d'Intendenza, delegato a rappresentare l'Amministrazione finanziaria, come da lettera della Regia intendenza di finanza di Roma n. 84722 del 28 dicembre 1934; il sig. Bonmartini conte Giovanni, consigliere delegato della S. A. Compagnia nazionale aeronautica (capitale versato L. 2.000.000, sede in Roma) autorizzato a vendere per conto della Società stessa, come da deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 12 marzo 1934 ed alla presenza dei signori Ferrauto dott. Giuseppe di Federico, nato a Caltanissetta; Melis cav. uff. Raimondo fu Francesco, nato a Cagliari, entrambi impiegati, domiciliati in questa città di Roma, testimoni cogniti, idonei, richiesti ed unitamente alle parti contraenti a più del presente meco sottoscritti.

Per il presente atto che varrà quale pubblico istrumento:

Sia manifesto.

Si premette che, con convenzione 24 novembre 1926, approvata con R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371 (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73), convertito in legge 15 gennaio 1928, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1928, n. 31), furono regolati i rapporti, per la durata di anni dieci, tra la Regia aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica (C. N. A.) per la costituzione ed esercizio dell'Aeroporto civile del Littorio in Roma, località Serpentara da adibirsi anche ad usi militari;

che la Compagnia anzidetta, secondo gli impegni presi contrattualmente, costituì a sua cura e spese il complesso immobiliare, necessario per le prefissate attività aviatorie, con l'acquisto dei terreni di sedime aeroportuale e la loro sistemazione, la costruzione di un grande hangar e l'annessa attrezzata officina di riparazione aeromobili e sperimentale, la costruzione di fabbricati adibiti a stazione passeggeri, albergo e caserma per allievi piloti ed allenandi la costruzione di una strada interna per gare motociclistiche e automobilistiche, costruzione di manufatti vari (fabbricato portineria, magazzini, gru di sollevamento di idrovolanti dal Tevere, torrette, impianti di segnalazioni, parco, giardini, piazzali, strade interne di collegamento, opere di recinzione);

che l'Aeroporto fu inaugurato da S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, il 21 aprile 1928-V, ed in tale occasione fu apposta una targa commemorativa su uno degli immobili aeroportuali; essa è leggibile, da chi, percorrendo la via Salaria si avvia al cancello dell'Aeroporto;

che la costituzione dell'Aeroporto fu subordinata nella richiamata convenzione art. 19 alla concessione da parte del Ministero dell'aeronautica di corsi per istruzione di allievi piloti, epperò con contratto 19 marzo 1927, n. 24 rep., approvato con decreto Ministeriale 31 marzo 1927, registrato a Roma, atti privati, n. 25895, addì 8 aprile 1927, vol. 364 (gratis), furono istituiti cinque corsi annuali di pilotaggio e di allenamento, con scadenza 31 ottobre 1931, prorogata al 29 febbraio 1932 con atto aggiuntivo 10 novembre 1928, n. 42 rep., approvato con decreto Ministeriale 26 novembre 1928 e registrato a Roma, atti privati, n. 13674, addì 17 gennaio 1929, vol. 359, (gratis);

che con successivi contratti 25 marzo 1932, n. 71 rep., e 20 giugno 1933, n. 74 rep., rispettivamente approvati con decreti Ministeriali 26 marzo 1932 e 7 luglio 1933 e registrati a Roma, atti privati, n. 21076 e n. 1653, addì 17 maggio 1932 e addì 19 luglio 1933, vol. 389 e 401, esatte L. 30,10 e L. 40,10, furono istituiti due corsi annuali in successione dei primi cinque, con scadenza finale 14 marzo 1934; che tutti i patti stabiliti dai contratti precedentemente richiamati furono da ambo le parti contraenti regolarmente e compiutamente eseguiti;

che con R. decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460 (*Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1929, n. 86), convertito in legge con legge 7 giugno 1929, n. 1314 (*Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1929, n. 180), la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale) e altri Istituti di credito furono autorizzati a concedere alla Compagnia nazionale aeronautica mutui fino alla concorrenza di L. 20.000.000, e con garanzia dello Stato a carico del bilancio del Ministero dell'aeronautica, in caso di inadempienza della Compagnia debitrice, previa costituzione di privilegio da iscriversi negli atti del conservatore delle ipoteche a favore dello Stato su tutti i beni immobili e sulle generalità dei mobili di proprietà della C. N. A.; che con atto pubblico 31 agosto 1929, n. 1019 rep., approvato con decreto Ministeriale 8 ottobre 1929 e registrato a Roma n. 1282, addì 2 settembre 1929, vol. 477 (gratis), la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali concesse, a determinate condizioni, alla Compagnia nazionale aeronautica un mutuo fruttifero di L. 20.000.000 (lire venti milioni), e il Ministero dell'aeronautica, prestando garanzia per il completo adempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia debitrice, stipulò, che in caso di inadempienza della predetta avrebbe avuto il diritto di sostituirsi in ogni momento nella proprietà dei beni patrimoniali della Compagnia, espropriando detti beni e versando agli aventi diritto l'eventuale disponibilità residuale tra il patrimonio effettivo della Compagnia ed il credito spettante allo Stato; che con atto aggiuntivo 13 novembre 1930, n. 1339 rep., approvato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930, registrato a Roma, atti pubblici, n. 2931, addì 14 novembre 1930, volume 494 (gratis), a chiarimento ed in aggiunta al precedente atto 31 agosto 1929, n. 1019 rep., tra la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Compagnia nazionale aeronautica ed il Ministero dell'aeronautica fu stipulato che quest'ultimo in caso di inadempienza della Compagnia debitrice, sia pure per una sola rata di annualità e fermi restando tutti gli altri diritti, potrà, a suo giudizio insindacabile, immettersi senz'altro in possesso, e di propria autorità, dei beni patrimoniali della Compagnia nazionale aeronautica; che nel decorso del periodo di ammortamento del mutuo suddetto e fino al 30 giugno 1934 l'Amministrazione aeronautica, in relazione agli obblighi assunti con atto pubblico 31 agosto 1929, n. 1019 rep., ha dovuto sostituire la Compagnia nazionale aeronautica nei pagamenti dovuti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali per rate di estinzione del debito e per la complessiva somma (sorte, capitale ed interessi) L. 4.960.789,17;

che in data 28 dicembre 1933 S. E. il Capo del Governo nominò una Commissione composta di S. E. il generale di S. A. Valle ing. Giuseppe, Sottosegretario per l'aeronautica, S.E. il principe Francesco Boncompagni Ludovisi, governatore di Roma, S. E. Gaetano Scavonetti, avvocato generale dello Stato, S. E. il generale Alfredo Dell'Olio, presidente del Comitato per la mobilitazione civile, S. E. dott. Giuseppe Bottai, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dott. Ettore Cambi, ragioniere generale dello Stato, alfine di accertare la situazione effettiva della Compagnia nazionale aeronautica e le sue possibilità future in considerazione anche della cessazione della Scuola militare di pilotaggio;

che dalle indagini effettuate sulla gestione amministrativa dell'Azienda fu accertato che la Compagnia nazionale aeronautica era stata retta con criteri di assoluta probità e parsimonia, che l'esame delle contabilità ne aveva riscontrato la perfetta regolarità, che l'organizzazione tecnica aveva raggiunto un notevole grado di perfezione e che la impresa era guidata con competenza di energia da una vigile mente direttiva;

che la Commissione chiuse i propri lavori dichiarando necessaria la conservazione delle officine della Compagnia nazionale aeronautica e del loro funzionamento, alleggerito da oneri di qualsiasi natura; la stessa Commissione avvisò l'opportunità del rilievo, da parte del Ministero dell'aeronautica dell'Aeroporto del Littorio;

che per il completo ammortamento del mutuo contratto dalla Compagnia nazionale aeronautica verso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dovendosi corrispondere a questo ultimo 41 (quarantuno) rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 1954 per la complessiva somma di L. 33.612.406,80 (trentatre milioni seicentododicimila quattrocentosei e centesimi ottanta) essendo stato stabilito dall'art. 2 del ricordato contratto n. 1019 di rep., il piano di ammortamento in 25 anni, a cominciare dal 1° gennaio 1930, mediante annualità costanti di L. 1.639.629,60 da corrispondersi in rate semestrali di L. 819.814,80: il residuo debito di L. 33.612.406,80 corrisponde al valore attuale, il 1° agosto 1934, di lire 18.397.289,70 (lire diciotto milioni trecentonovantasettemila duecentottantanove e centesimi settanta);

che con scrittura privata 10 marzo 1931, autenticata il 19 gennaio 1931 e registrata a Roma, atti pubblici, n. 8914, addì 20 gennaio 1934, vol. 526 (gratis), la Compagnia nazionale aeronautica concedette al Reale automobil club d'Italia ed all'Automobil club di Roma, solidali tra loro, l'uso e la gestione della strada interna all'Aeroporto per la pista automobilistica e motociclistica e concedette in uso la tribuna di cemento armato, il tutto a scopo di pubblici spettacoli sulla base del regolamento economico mediante un canone fermo annuale di lire 500.000 (lire cinquecentomila) e mediante cointeressenza sul ricavato dei pubblici spettacoli);

che con contratto 29 gennaio 1934, n. 19708 rep. rogito Schillaci, registrato a Gaeta, atti pubblici, addì 29 gennaio 1934, vol. 108, esatte L. 355,20, la Compagnia nazionale aeronautica cedette alla Banca commerciale italiana, sede di Roma, i canoni annuali dovuti dal Reale automobil club d'Italia e dall'Automobil club di Roma, per quanto è detto nella

precedente premessa, e scadenti il 15 giugno 1934 e il 15 giugno 1935 della complessiva somma di L. 1.000.000 (un milione);

che il Ministero dell'aeronautica ha provveduto in pieno accordo con la Compagnia nazionale aeronautica, a fare occupare dai propri organi territoriali il complesso patrimoniale costituente l'Aeroporto del Littorio e che la consegna è avvenuta addì 1° agosto 1934, previa compilazione dei prescritti inventari della parte immobiliare e della generalità dei beni immobili;

che il Ministero dell'aeronautica dovendo garantire i propri diritti, anzichè espropriare, ha preferito prender accordi con la Compagnia proprietaria per il rilievo dell'Aeroporto è pertanto ha deciso di acquistare tutti i beni immobili e mobili costituenti il patrimonio della Compagnia nazionale aeronautica, attinenti al costituito Aeroporto del Littorio, fatta eccezione dei mezzi da officina, come meglio sarà detto nel contesto contrattuale;

che dopo successive trattative l'accordo è stato raggiunto dalle parti;

che in relazione a tale accordo la Compagnia nazionale aeronautica ha presentato al Ministero dell'aeronautica, per il competente esame da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, i documenti circa la proprietà e le libertà degli immobili costituenti l'Aeroporto, il certificato comprovante l'eseguito pagamento dell'imposta sul patrimonio, il certificato di immatricolazione degli aeromobili circa la inesistenza ed estinzione di debiti ipotecari e la relativa nota di cancellazione di ipoteca aeronautica;

che volendosi or far constare di tutto ciò e procedere alla stipulazione del relativo contratto, fra le parti, come innanzi costituite, si conviene e si stipula quanto appresso;

con dichiarazione che la premessa che precede fa parte integrante delle seguenti pattuizioni:

Art. 1.

La convenzione 24 novembre 1926, stipulata fra il Ministero dell'aeronautica è rescissa a tutti gli effetti. Nessun indennizzo spetta alla Compagnia predetta in conseguenza di tale rescissione.

Art. 2.

La Compagnia nazionale aeronautica, rappresentata, come sopra è detto, dal conte Giovanni Bonmartini, amministratore delegato, cede, aliena e trasferisce in piena, libera ed assoluta proprietà al demanio dello Stato, e per esso all'Amministrazione aeronautica, che a mezzo del ten. col. Songia cav. uff. ing. Roberto e del consigliere d'Intendenza Gozo cav. dott. Vincenzo accetta, i beni immobili e mobili costituenti il patrimonio di essa Compagnia venditrice ed attinenti al costituito Aeroporto del Littorio sito in territorio del Governatorato di Roma, località Serpentara, Torricella, Boschetto o Pedica e Quarto di Ponte Salario e più precisamente:

1. — I beni immobili costituiti da terreni e fabblicati sono distinti in catasto rustico di Roma e attribuiti alla mutazione 22378, partita 83094, intestata alla Compagnia nazionale aeronautica, foglio mappale XI; il terreno è indicato con le particelle 15 e mezzo, 17, 18, 38, 45, 46, 49, 53, 54, 221, 223, 224 e 226, della complessiva superficie di ha. 123.72.25; i fabbricati sono indicati con i numeri mappali 153, 154, 155-1, 155-2, 155-3, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163; l'imponibile è di L. 17.913,57.

Il terreno confina a nord con il fiume Tevere, ad est con via Salaria, a sud con la proprietà Sinigaglia, ad ovest con il fiume Tevere ed è rappresentato dall'allegata planimetria 1:2000 (allegato *A*) velatura verde).

I fabbricati esistenti su detto terreno ed entro i limiti di essi, sono:

a) grande hangar (n. 18 della planimetria) in cemento armato e ferro a due piani, dei quali l'inferiore è diviso in quattro campate longitudinali, il superiore in tre campate coperte da tetto metallico a sesto ribassato; al piano superiore si accede mediante scivoli in cemento armato, cui fa invito un largo piazzale in battuto di cemento; il piano superiore dell'hangar si protende verso lo scivolo con ampia piattaforma. All'hangar è annesso il fabbricato per officine ed uffici, a tre piani di complessivi 28 vani (5 a pianterreno, 9 al 1° piano e 14 al secondo piano), ad esso sovrastano una piccola costruzione ed una torre in muratura alta metri 12, a tre piani, di complessivi vani tre. Sotto la piattaforma e sotto lo scivolo sono ricavati complessivi vani 14 per i servizi generali di officina. Area coperta mq. 9.030,60;

b) fabbricato ad un piano (n. 20 della planimetria) ad uso refettorio operaio e addossato al muro di cinta, sulla via Salaria; consta di un solo locale, e coperto da tetto, vi sono annessi una tettoia per deposito biciclette e due localetti per deposito di materiali. Area coperta mq. 230,04;

c) fabbricato ad un piano (n. 21), adibito ad ufficio voli, e adiacente al muro di cinta, sulla via Salaria, è coperto da tetto e costituito da quattro locali. Area coperta mq. 110,50;

d) magazzino-deposito e capannoni addossati (n. 24), in muratura, legno e ferro e costituito da un'unica campata, coperto da lamiera ondulata, e attrezzata a magazzino con ripiani sostenuti da robuste armature metalliche; vi sono addossati un locale per magazzino ferramenta ed uno per bollitore con tubazione a stufa. Area coperta mq. 874,97;

e) fabbricato ad un piano (n. 15), portineria centrale sulla via Salaria, a sinistra del cancello secondario; è coperto da tetto a padiglione; consta di tre locali ed accessori, vi si accede attraverso un portico. Area coperta mq. 109,80;

f) fabbricato a due piani (n. 14), stazione passeggeri; costruzione coperta da tetto; consta di 8 locali adibiti a sala di aspetto, sala di lettura, ufficio viaggi, dogana, dazio, telegrafo, posta, bar, tabaccheria; il secondo piano consta di 9 vani ed accessori per alloggio. Area coperta mq. 204,75;

g) fabbricato a tre piani (n. 13), albergo: costruzione coperta da terrazza, donde emerge una torretta sovrastante la gabbia di scala; il pianterreno consta di 9 locali e 9 gabinetti (albergo diurno e servizi generali di albergo-ristorante); il piano primo consta di 4 grandi vani (caffè, atrio, ristorante, guardaroba); il secondo piano di 8 locali (camera di albergo) con relativi accessori. Area coperta mq. 538,10;

h) fabbricato ad un piano (n. 9), corpo di guardia: situato lungo la via Salaria coperto da tetto a padiglione: è costituito da cinque locali. Area coperta mq. 119,27;

i) fabbricato a quattro piani (n. 7), caserma per scuola di pilotaggio ed allenamento ed uffici militari; costruzione costituita da un piano seminterrato e tre in elevazione, è coperta da tetto a padiglione; il seminterrato consta di 13 locali per i servizi generali di caserma; il 1° piano di 19 locali (ufficio comando, uffici amministrativi, sala convegno, mensa ufficiali ed accessori, infermeria); il 2° piano di 16 locali (alloggi ufficiali e sottufficiali); il 3° piano di due locali (camerate truppa); i locali del seminterrato e del 3° piano sono disimpegnati da corridoio longitudinale; quelli del 1° e 2° piano sono disimpegnati da corridoio longitudinale e da due corridoi di testata. Area coperta mq. 890,74;

l) torre a tre piani (n. 6), cabina di trasformazione: tre locali sovrastanti l'uno all'altro. Area coperta mq. 36,96;

Sulla stessa torre è infissa la targa commemorativa della fondazione dell'Aeroporto, ricordata in narrativa, targa che l'Amministrazione aeronautica assume l'obbligo di conservare in luogo visibile finchè persista l'Aeroporto;

m) stadio coperto a gradinata (n. 5), con sottostanti 33 locali utilizzati a magazzino; posti a sedere 2500. Area coperta mq. 1.490,58;

n) gru elettrica del tipo fisso a braccio rotabile (n. 3), sulla sponda del Tevere; consta di due piani e piattaforma di approdo. Area coperta mq. 1.493,98;

o) impianto sotterraneo di benzina, costituito da tre serbatoi della capacità di complessivi mc. 145 e dell'impianto pompe, oltre a otto colonnette di distribuzione dislocate nelle diverse parti dell'Aeroporto e sovrastanti a serbatoi della capacità di mc. 4 a 5 ciascuno, in modo che la capacità totale dei depositi di benzina ascende a mc. 182.

I grandi serbatoi sono muniti di duomi protetti da pozzetto; l'impianto pompe a stantuffo, del tipo orizzontale, è azionato, mediante trasmissioni meccaniche, da motore elettrico della potenza di 5 HP.

2. — I beni mobili, quali gli aereomobili, i motori, le parti di ricambio, i mezzi di trasporto e di imbarcazione, gli attrezzi da campo di volo e giardinaggio, quelli per manovre negli hangars i mobili ed i mezzi di uso per l'industria alberghiera, i mobili di ufficio, gli arredamenti vari, i carburanti ed i lubrificanti e tutti quegli altri beni mobili, che, pur non essendo stati ora classificati per categoria, sono compresi nell'allegato elenco (All. *B*).

Art. 3.

La vendita degli immobili, di cui all'articolo precedente, si effettua a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni avenza, pertinenza, accessorio, diritti di uso, di godimenti, di servitù, con la più ampia rinuncia da parte della Compagnia venditrice dei suoi diritti, ragioni ed azioni, con tutte le clausole abdicative e traslative, anche per tutto ciò che possa riguardare beni di qualsiasi natura, sia pure di carattere storico ed archeologico che eventualmente si rinvenissero alla superficie o nel sottosuolo degli immobili stessi: diritti, ragioni ed azioni che senz'altro si trasferiscono integralmente al demanio dello Stato.

Sono perciò comprese nella vendita tutte quelle opere esistenti sul terreno aeroportuale, ed entro i limiti dello stesso, anche se non specificatamente indicate nel presente contratto, stabilmente o non stabilmente incorporate nel suolo, quali sono, in via semplicemente indicativa ed esemplificativa le opere di livellamento, sistemazione ed adattamento del terreno all'esercizio aviatorio, la strada ad uso di pista motociclistica ed automobilistica, i piazzali e le strade di collegamento interno, le sistemazioni a parco e giardino, le opere di ornamento, le recinzioni dei cancelli esterni ed interni, impianti varii, compreso quello degli altoparlanti, ecc.

Sono esclusi dalla vendita i macchinari, le attrezzature, gli utensili da officina collocati nei locali di cui all'art. 12; sono inoltre escluse le materie prime e le parti di ricambio necessarie alle lavorazioni; i motori sperimentali ideati dalla Compagnia nazionale aeronautica e le loro parti di ricambio, l'aeromobile Aviatik sperimentale con galleggiante, l'aeromobile Eta C.N.A. con motore C-7 C.N.A. un camion Ford a 6 ruote, un camion Fiat 510, una berlina Ford, i mobili di ufficio e per il servizio di officina, il centralino telefonico e l'impianto degli orologi.

Art. 4.

La Compagnia venditrice garantisce nel più lato senso di legge al demanio dello Stato franchi e liberi da qualsiasi peso e vincolo, perpetuo o temporaneo e da qualsiasi ipoteca, passata o presente, tutti gli immobili e le generalità dei mobili venduti fatta astrazione del privilegio costituitosi a favore dello Stato in forza del R. decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, con annotamento nei registri del conservatore delle ipoteche sui beni immobili e, *ope legis*, sulla generalità dei beni mobili, fatta pure astrazione della ipoteca accesa nei registri del conservatore delle ipoteche, a favore dello Stato, addì 13 giugno 1932, vol. 1079, n. 14506, in forza dell'atto 31 agosto 1929, n. 1019 rep.

Conseguentemente la stessa venditrice garantisce tutti i beni venduti da qualsiasi azione di rivendita che possa manifestarsi da parte di terzi sotto qualsiasi forma o titolo e rinunzia a favore dell'Erario ad ogni *plus valore* presente e futuro.

Art. 5.

Il prezzo di vendita degli immobili e dei beni mobili, di cui nei precedenti articoli 2 a 4, viene calcolato di comune accordo tra le parti contraenti a corpo e sulle basi fisse ed immutabili a stralcio di ogni diritto e viene stabilito come appresso:

a) L. 23.358.078,87 (lire ventitre milioni trecentocinquantottomilasettantotto e centesimi ottantasette) da pagarsi mediante il valore attuale, al 1° agosto 1931, per il residuo debito, che la Compagnia nazionale aeronautica ha verso l'Istituto mutuante (Istituto nazionale fascista della previdenza sociale) calcolato in L. 18.397.289,70 (lire diciotto milioni trecentonovantasettemiladuecentottantanove e centesimi settanta) e definitivamente accettato dalle due parti, e mediante compensazione con L. 4.960.789,17 (lire quattro milioni novecentosessantamilasettecentottantanove e centesimi diciassette) che rappresentano il credito che l'Amministrazione aeronautica ha verso la predetta Compagnia venditrice per quota di ammortamento debito compresi gli interessi di mora, già pagati all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. L'Amministrazione aeronautica rinunzia ad ogni interesse a suo favore sulla somma anticipata di L. 4.960.789,17;

b) 10 annualità di L. 500.000 (lire cinquecentomila) ciascuna da corrispondersi alla Compagnia nazionale aeronautica al 31 dicembre di ogni anno, a cominciare dal 31 dicembre 1934. Nessun interesse sarà corrisposto alla contraente Compagnia nazionale aeronautica per il parziale ratizzo del corrispettivo contrattuale.

Con i corrispettivi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) la Compagnia nazionale aeronautica si dichiara completamente tacitata anche di ogni diritto o compenso per il tempo intermedio tra l'atto di possesso, compiuto il 1° agosto 1934, e il perfezionamento dell'acquisto dei beni immobili e mobili.

Art. 6.

Con la vendita di cui agli articoli precedenti lo Stato, e per esso l'Amministrazione della Regia aeronautica, si sostituisce integralmente alla venditrice Compagnia nazionale aeronautica per assumere a suo conto ed onere, tutti gli impegni assunti dalla Compagnia anzidetta e non ancora soddisfatti verso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in base al contratto di mutuo rogito Paoletti, 31 agosto 1929, n. 1019 rep.

Art. 7.

Fino alla trascrizione del presente contratto la Compagnia nazionale aeronautica si obbliga di presentare al Ministero dell'aeronautica entro un mese da qualunque momento venga fatta la richiesta, il certificato delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie su immobili e su aeromobili, dai quali certi-

ficati risulti la inesistenza di trascrizioni o di nuove iscrizioni dopo il rilascio dei documenti già presentati di cui in premessa.

Tutti i documenti attestanti la proprietà, la libertà e lo stato ipotecario a favore dello Stato, prodotti o da prodursi, a spese della venditrice Compagnia nazionale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione acquirente.

Art. 8.

I pagamenti delle annualità dovute alla Compagnia nazionale aeronautica saranno effettuati mediante mandati diretti da emettersi sulla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma a favore della Compagnia anzidetta commutabili in vaglia della Banca d'Italia da recapitarsi alla sede della stessa Compagnia in Roma, via Sistina, n. 23. La prima annualità sarà pagata subito dopo il perfezionamento del presente contratto e sempreché siano state soddisfatte le clausole di cui all'art. 7.

Art. 9.

La Compagnia venditrice rinunzia per suo conto alla accensione della ipoteca legale, dispensando il conservatore delle ipoteche dall'eseguirla di ufficio o da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10.

Si dà atto che le consegne, tanto dei beni immobili che dei beni mobili, sono avvenute in data 1° agosto 1931.

Art. 11.

La scrittura privata 10 marzo 1931 stipulata tra la Compagnia nazionale aeronautica ed il Reale automobil club d'Italia e con l'Automobil club di Roma sarà riassunta dall'Amministrazione aeronautica, cui fin dal 1° agosto 1931 spettano tutti gli obblighi e tutti i diritti riservati alla Compagnia nazionale aeronautica, ad eccezione del canone fermo di lire 500.000 (lire cinquecentomila) pro solvendo, scadente il 15 giugno 1935, già ceduto dalla Compagnia anzidetta alla Banca commerciale italiana; l'Amministrazione rimane del tutto estranea a tale cessione. La rinunzia a tale cespite è fatta dall'Amministrazione aeronautica in corrispettivo dell'avviamento dato dalla Compagnia venditrice alla organizzazione di pubblici spettacoli nell'interesse della industria nazionale e della collettività.

Art. 12.

L'Amministrazione aeronautica concede in uso alla Compagnia nazionale aeronautica:

a) tutte le campate a pianterreno sottostante al grande hangar sopraelevato e locali annessi;

b) parte dei locali distribuiti nei tre piani del fabbricato annesso al predetto hangar e costituente con questo un sol corpo di fabbrica;

c) la campata del grande hangar prossima al fabbricato anzidetto;

d) il piano sopraelevato all'angolo nord-est e la torretta sovrastante allo stesso fabbricato (angolo sud-ovest);

e) i piazzali adiacenti ai lati ovest, nord, ed est del corpo di fabbrica hangar officina ed il cancello d'ingresso aperto al muro al limite dei piazzali anzidetti sulla via Salaria;

f) i fabbricati addossati al muro di cinta e cioè, ricovero biciclette, mensa operai, ufficio voli, magazzino e rimessa auto.

L'Amministrazione aeronautica concede inoltre il couso del campo di volo, ivi compreso quello della pista e della gru sul Tevere, il couso dello scivolo per l'accesso degli aeromobili nella campata di cui alla precedente lettera *a)*, del piazzale antistante allo scivolo. Il couso sarà regolato, con potere insindacabile, dall'ufficiale delegato del Ministero dell'aeronautica, a mezzo di norme permanenti e secondo le momentanee esigenze degli altri coutenti.

Le concessioni sopra specificate sono effettuate allo scopo che la Compagnia nazionale aeronautica continui ad esercitare preminentemente l'industria aeronautica e quelle altre attività meccaniche compatibili, a giudizio dell'Amministrazione, con l'attrezzatura dell'officina e con le esigenze aeronautiche, indipendentemente da qualsiasi attività aviatoria, civile o militare, sia per affermarsi o svilupparsi dell'Aeroporto del Littorio, sia direttamente a cura dello Stato, sia a mezzo di privati, a qualsiasi titolo e scopo questi siano o risulteranno concessionari: più specificatamente si stabilisce che il couso della pista circostante il campo di volo è concesso alla Compagnia nazionale aeronautica solo per le prove di collaudo, per l'industria motociclistica, ove questa sia esercitata dalla Compagnia concessionaria.

Le parti immobiliari date in uso alla Compagnia nazionale aeronautica sono indicate con linea rossa nelle allegate planimetrie A, A_1, A_2, A_3 e A_4 le parti immobiliari date in in couso alla stessa sono indicate con linea azzurra nelle allegate planimetrie A, A_2,

La consegna delle parti di immobili in uso o couso risulterà da appositi verbali.

Art. 13.

Ove sorgessero gravi esigenze, da giudicarsi insindacabilmente dall'Amministrazione aeronautica, questa si riserva la facoltà, esclusi i locali adibiti ad officine ed uffici, di sostituire in parte i locali concessi in uso con altri non concessi, nell'ambito del corpo di fabbrica hangar officina o di riassegnare temporaneamente in couso quelli che attualmente sono concessi in uso esclusivo.

Per le sostituzioni di parti immobiliari o la variazione dell'uso in couso temporaneo l'Amministrazione concedente darà preavviso scritto, nel primo caso, non minore di giorni 60, nel secondo caso, di giorni 15.

Nessun indennizzo spetterà alla concessionaria Compagnia nazionale aeronautica per le sostituzioni di parti immobiliari concesse in uso o per variazione dell'uso in couso; alla stessa concessionaria spetta peraltro l'onere dell'immediato sgombro delle parti immobiliari da sostituire.

Art. 14.

Nessuna nuova opera, sia pure di miglioramento, la Compagnia concessionaria potrà eseguire negli immobili dati in uso o couso senza le specifiche autorizzazioni del Ministero dell'aeronautica, Ufficio centrale demanio.

Art. 15.

Ove la Compagnia nazionale aeronautica, per sue esigenze industriali, avesse bisogno di più ampi locali e l'Amministrazione aeronautica credesse di mettere a disposizione la superficie occorrente, le nuove costruzioni eseguite su progetti preventivamente approvati dall'Ufficio centrale demanio ed a totali spese e rischio del concessionario, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Amministrazione aeronautica allo scadere della concessione.

Ove l'Amministrazione aeronautica ritenesse, a suo insindacabile giudizio, opportuno e conveniente di cedere in uso alla Compagnia nazionale aeronautica parte o tutti i locali

del fabbricato officina hangar esclusi dalla concessione, la predetta dovrà corrispondere per l'uso di detti locali e per la durata dell'uso stesso un corrispettivo da determinarsi esclusivamente dall'Amministrazione aeronautica.

Ove finalmente l'Amministrazione aeronautica ritenesse di occupare gli attuali locali ceduti in concessione alla Compagnia nazionale aeronautica per uso di officina, hangar ed uffici, il trasloco dovrà aver luogo dopo che i nuovi locali, su uguale superficie coperta e per uguale cubatura siano stati predisposti e l'Amministrazione aeronautica assumerà le spese di trasporto e di installazione del macchinario nessun indennizzo spettando alla Compagnia concessionaria.

Art. 16.

La Compagnia nazionale aeronautica provvederà a sua cura e spese alla ordinaria manutenzione e minuto mantenimento dei locali concessi in uso esclusivo. Per l'ordinaria manutenzione ed il minuto mantenimento dei manufatti e quant'altro che verranno a risultare di uso comune la Compagnia concessionaria verserà, a titolo di concorso, semestralmente all'Amministrazione aeronautica la somma di L. 3600 (tremilaseicento), a stralcio di ogni altro suo obbligo. La predetta somma sarà ridotta a L. 2400 (duemilaquattrocento) nel caso che la pista motociclistica e automobilistica ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente sia soppressa, nessun indennizzo spettando alla concessionaria per tale soppressione.

Nessuna responsabilità incomberà, in ogni caso, all'Amministrazione concedente circa lo stato di manutenzione delle opere in corso.

Art. 17.

È fatto obbligo alla Compagnia nazionale aeronautica di eseguire, nelle parti di immobili concesse in uso esclusivo, l'impianto di mezzi tecnici idonei alla immediata ed efficiente estinzione degli incendi e provvedere alla manutenzione degli impianti e dei relativi apparecchi; l'impianto sarà approvato preventivamente dal Ministero della aeronautica e sarà modificato, tutte le volte che dal Ministero sarà richiesto, per essere aggiornato con i più recenti sistemi di estinzione, ferme restando le responsabilità della concessionaria dipendenti dal suo fatto e colpa.

Art. 18.

La Compagnia nazionale aeronautica dovrà provvedere a sua cura e spese, entro un mese dall'ordine ministeriale, alla sistemazione degli impianti per condotta d'acqua ed energia elettrica, nell'ambito dei locali ceduti in uso, alle opportune derivazioni e deviazioni, restando espressamente stabilito che gli impianti anzidetti e quelli analoghi esistenti nella residua parte dell'Aeroporto, dovranno risultare completamente indipendenti ed efficienti; resta inoltre stabilito che il consumo di acqua e di energia elettrica, essendo a carico della Compagnia concessionaria per la parte di sua competenza, dovrà rilevarsi da contatori escludenti qualsiasi contenza.

Art. 19.

La Compagnia nazionale aeronautica dovrà conservare il collegamento al proprio centralino telefonico degli apparecchi impiantati in quegli immobili aeroportuali non in suo uso, e prestare, gratuitamente, e limitatamente a detti apparecchi, il servizio telefonico a sue spese, e ciò fino a quando la Amministrazione Aeronautica lo richieda.

La gratuità del servizio del centralino telefonico è stabilita in corrispettivo del valore attuale del centralino e dell'impianto orologi, che di comune accordo viene calcolato, a stralcio di ogni differenza, pari alle spese tutte che la Compagnia nazionale aeronautica, dovrà sopportare, durante la concessione.

Art. 20.

La stessa Compagnia dovrà provvedere ad assicurare, presso l'Ente assicuratore che designerà il Ministero della aeronautica per un capitale da indicarsi dallo stesso, la parte di immobili ceduti in uso esclusivo; nella polizza l'Amministrazione aeronautica sarà costituita beneficiaria.

Art. 21.

L'Amministrazione aeronautica avrà in qualunque tempo diritto ad effettuare ispezioni per accertare lo stato degli immobili e l'esatto adempimento degli obblighi della concessionaria.

In caso di mancata esecuzione tempestiva delle opere di riparazione e sistemazione a carico della Compagnia concessionaria, l'Amministrazione concedente, previa diffida, potrà farle eseguire direttamente, addebitando la spesa alla Compagnia, con facoltà di rivalersi oltre che sui beni della Compagnia anche su tutte le somme di spettanza alla medesima a qualsiasi titolo dovute.

Art. 22.

In considerazione dei diversi obblighi precedentemente prescritti a carico della concessionaria e della utilità che l'Amministrazione concedente potrà trarre dall'esercizio dell'officina per l'esecuzione di lavori di carattere aeronautico, l'annuo canone anticipato per le concessioni di cui all'art. 12 resta stabilito in L. 10 (dieci).

Art. 23.

A garanzia degli obblighi conseguenti la concessione e più specialmente della conservazione degli immobili, la Compagnia nazionale aeronautica verserà la somma di L. 19.000, (diciannovemila), in cartelle del debito pubblico, delle quali L. 10.000 (diecimila) già versate come da quietanza della Cassa depositi e prestiti n. 587/298.586 in data 29 dicembre 1934 e L. 9000 (novemila), da versarsi in tre rate non più tardi del 31 dicembre di ciascun anno a cominciare dal 1935.

Art. 24.

La durata della presente concessione è di anni quindici con scadenza finale al 30 giugno 1949, considerandosi per anno intero il primo periodo fino al 30 giugno 1935.

La concessione potrà essere rinnovata e l'Amministrazione aeronautica si riserva la facoltà di determinare le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la nuova concessione.

Art. 25.

Si fa espresso divieto alla concessionaria di cedere a chicchessia, in tutto o parte sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, salvo consenso dell'Amministrazione, le concessioni di uso o di couso fatte col presente contratto.

Del pari è fatto assoluto divieto alla concessionaria di alienare o consentire l'asportazione degli impianti, macchinari ed attrezzature di officina salvi i casi di sostituzione per necessità di esercizio industriale.

Art. 26.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione aeronautica revocare in qualsiasi tempo la concessione di uso e couso, senza

indennizzo alcuno a favore della concessionaria, qualora risulti all'Amministrazione stessa, che gli impianti dell'officina siano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a sei (6) mesi, oppure, nel caso che, in violazione del terz'ultimo capoverso dell'art. 12 il funzionamento dell'officina non sia adeguato allo scopo, in questo secondo caso è ammissibile il ricorso al Ministero dell'aeronautica. La facoltà di revocare la concessione sarà esercitata anche nel caso in cui la Compagnia concessionaria abbia eseguito o stia eseguendo le costruzioni di cui alla prima parte dell'articolo 15 e senza corrispettivi indennizzi o compensi. La revoca sarà fatta mediante atto notificato dell'Amministrazione aeronautica alla Compagnia nazionale aeronautica ed avrà effetto immediato.

Per patto sostanziale si stabilisce che ove si verificassero atti esecutivi a carico del concessionario o procedure concorsuali l'Amministrazione aeronautica potrà senz'altro revocare la concessione.

In caso di violazione del divieto di cedere la concessione, di alienare o asportare i mezzi di officina, la concessione sarà ipso-facto rescissa.

In caso di rescissione della concessione di uso o couso l'Amministrazione aeronautica potrà, previa redazione dello stato di consistenza, immediatamente e senz'altra formalità, prendere possesso dell'officina e gestirla.

Art. 27.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature posti a corredo dell'officina pur essendo di proprietà della Compagnia nazionale aeronautica, sono per patto espresso, considerati come inerenti al fondo per rimanervi stabilmente.

L'Amministrazione aeronautica si riserva la facoltà di espropriare per pubblica utilità i suddetti mezzi di officina, sia alla scadenza della concessione, sia nel caso in cui questa venga revocata per qualsiasi causa legittima.

Art. 28.

Ogni controversia, che potesse sorgere tra l'Amministrazione aeronautica e la Compagnia concessionaria, per quanto è stato stipulato negli articoli 12 a 27 del presente contratto, sarà deferita, salvo questioni che si riferissero a facoltà attribuite insindacabilmente al Ministero della aeronautica, ad un Collegio arbitrale composto di due membri, scelti rispettivamente da ciascuna delle parti contraenti, e di un presidente, da nominarsi di accordo fra le parti medesime; qualora l'accordo non fosse raggiunto, il presidente sarà nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

La parte che chiederà l'arbitrato dovrà farne domanda, da notificarsi all'altra parte nella forma delle citazioni, la domanda di arbitrato da parte della Compagnia nazionale aeronautica dovrà notificarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal provvedimento del Ministero dell'aeronautica che dia speciali disposizioni alla stessa Compagnia in ordine alla concessione di uso e di couso, o decida su richiesta della Società concessionaria.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma.

Gli arbitri giudicheranno secondo le norme di diritto e la decisione non sarà soggetta nè ad appello nè a cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunciano.

Spetta agli arbitri di decidere, oltre che sul merito, anche a carico di quali delle parti, ed in quali proporzioni, dovranno porsi le spese di giudizio, nonchè gli onorari dovuti ai medesimi.

Per tutt'altro le parti si rimettono alle disposizioni del capo II del titolo preliminare del Codice di procedura civile.

Art. 29.

La concessione di uso e couso andrà soggetta alla tassa fissa di registro di L. 10; alla stessa tassa fissa e registro di L. 10 sarà soggetta la eventuale concessione, di cui alla seconda parte dell'art. 15.

Art. 30.

Per l'esecuzione del presente contratto la Compagnia nazionale aeronautica elegge il proprio domicilio in Roma, via Sistina n. 23, al quale domicilio è convenuto che potranno esserle notificati tutti gli atti che occorressero.

Art. 31.

Il presente contratto mentre vincola fin d'ora la Società contraente, obbligherà l'Amministrazione aeronautica soltanto dopo che sarà approvato.

Art. 32.

Il tenente colonnello Songia cav. uff. ing. Roberto ed il consigliere d'intendenza cav. dott. Vincenzo Gozo, stipulanti per gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione dello Stato accettano il presente in forza di atto giudiziale, che fu, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, alla presenza dei signori testimoni, da me 1° segretario Del Chiaro cav. dott. Danilo con le parti contraenti sottoscritte.

Il presente contratto è stato scritto da persona di mia fiducia e consta di n. 10 fogli e n. 36 pagine scritte.

Per la Compagnia nazionale aeronautica:
Il consigliere delegato: GIOVANNI BONMARTINI.

Il rappresentante l'Amministrazione aeronautica:
Il direttore: SONGIA ROBERTO.

Il delegato dell'Amministrazione finanziaria:
VINCENZO GOZO.

I testimoni:
FERRAUTO GIUSEPPE.
MELIS RAIMONDO.

L'ufficiale rogante:
DEL CHIARO DANILO.

Per copia conforme:
p. *Il Ministro dell'aeronautica:* VALLE.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 258.

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 gennaio 1911, n. 955, con cui furono approvati gli elenchi dei decreti Reali relativi ai servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto e dei decreti che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale;

Visto l'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24

settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanare su proposta del Nostro Ministro per i lavori pubblici, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per i lavori pubblici, i quali non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituiscono quelli approvati col R. decreto 5 gennaio 1911, n. 955, che rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 43. — MANCINI.

Elenco *A*) dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi a variazioni negli elenchi di porti di 1ª categoria e passaggi da una all'altra classe di quella di 2ª categoria.
2. Decreti concernenti provvedimenti, che non siano di ordine generale, per il servizio dei fari e fanali.
3. Decreti con i quali si provvede a nuova classificazione per le strade statali.
4. Decreto Reale di riconoscimento giuridico di Istituto per le case popolari.
5. Decreto Reale di modifica di statuto degli Istituti per le case popolari.
6. Decreto Reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione, degli Istituti per le case popolari.
7. Decreto Reale di nomina di commissario Regio degli Istituti per le case popolari.
8. Decreto Reale di liquidazione degli Istituti per le case popolari;
9. Decreto Reale di revoca di riconoscimento giuridico degli Istituti per le case popolari.
10. Decreto Reale di istituzione di Sezione autonoma per case economiche in seno ad Istituto per case popolari.
11. Decreti Reali che approvano modificazioni di piani regolatori edilizi e di ampliamento approvati con legge, nei casi in cui questa stabilisca che l'approvazione della modificazione del piano regolatore sia fatta con Regio decreto.
12. Decreti Reali con i quali, in base all'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene prorogato il termine stabilito con legge alla dichiarazione di pubblica utilità di lavori, per tempo non eccedente il terzo di quello stabilito colla legge stessa.
13. Decreti con i quali, a termine dell'art. 375, della legge sui lavori pubblici, vengono approvate le disposizioni proibitive e penali contenute nei regolamenti di consorzi idraulici.
14. Decreti con i quali, a termine dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si stabiliscono i comprensori nei quali la ricerca e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.
15. Decreto con i quali, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, sono nominati commissari regionali ai termini dell'art. 132 del testo unico predetto.

Elenco *B*) dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti riguardanti lo scioglimento di amministrazioni di Consorzi idraulici e la nomina di Regi commissari per la gestione dei Consorzi medesimi.
2. Decreti con i quali vengono classificate in 3ª categoria le opere di sistemazione di un determinato corso d'acqua.
3. Decreti relativi a dichiarazione di pubblica utilità.
4. Decreti di approvazione degli Elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche.
5. Decreti di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche.
6. Decreti per la costituzione di Consorzi obbligatori per l'utilizzazione di acque pubbliche e per il loro eventuale scioglimento con nomina di un commissario straordinario.
7. Decreti che autorizzano i Consorzi di bonifica integrale ad assumere la funzione di Consorzi di utilizzazione idrica.
8. Decreti che autorizzano l'importazione e l'esportazione dell'energia elettrica e decreti che revocano le autorizzazioni accordate.
9. Decreti che dichiarano la pubblica utilità di opere in base all'art. 12 della legge 26 giugno 1865, n. 2359.
10. Decreti di proroga dei termini assegnati alle dichiarazioni di pubblica utilità giusta l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
11. Decreti che approvano piani regolatori edilizi o piani di ampliamento ai sensi dei capi 6 e 7, titolo II, della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
12. Decreti con i quali si decide sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esauriti o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica, giusta l'art. 16, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
13. Decreti che approvano piani edilizi particolareggiati in esecuzione di piani regolatori di massima approvati con legge, quando questa prescriva che, l'approvazione dei piani particolareggiata sia fatta con Regio decreto.
14. Decreti relativi alla nomina e revoca dei membri del Consiglio di amministrazione dell'A.A.S.S.
15. Decreto relativo alla nomina e revoca del direttore generale e del direttore dei Servizi amministrativi dell'A.A.S.S.

16. Decreti relativi alla misura delle indennità del direttore generale o del direttore dei Servizi amministrativi dell'A.A.S.S.

17. Decreti relativi alla nomina, promozioni, punizioni ed esonerazioni degli ufficiali della Milizia nazionale della strada;

18. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento ed alla cessazione del servizio degli impiegati civili dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quando si tratti di gradi pei quali è prescritto il decreto Reale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Isidoro, in Bitonto (Bari).

N. 259. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Isidoro, in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 260.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Carmine, in Manfredonia (Foggia).

N. 260. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del Carmine, in Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 261.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Roma.

N. 261. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Roma:
Arcinazzo Romano - Confraternita del SS. Sacramento.
Arcinazzo Romano - Confraternita del SS. Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 262.
Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite della provincia di Teramo.

N. 262. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Teramo:

1. Confraternita del SS. Rosario e Sacramento, in Isola del Gran Sasso.
2. Confraternita della SS. Concezione, di Montorio al Vomano.
3. Confraternita S. Monte dei Morti, in Castilenti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 263.
Dichiarazione formale dei fini di quattro Confraternite della provincia di Aquila.

N. 263. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Aquila:

1. Confraternita di S. Maria delle Grazie in Barrea.
2. Confraternita del Sangue Preziosissimo di Nostro Signore Gesu Cristo, in Barrea.
3. Confraternita di M. S. delle Grazie, in Civitella Alfadena.
4. Confraternita della Morte, in Villetta Barrea.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 862 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Gherdovich Antonio di Giovanni e di Matessich Anna, nato a Zara il 10 maggio 1906 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Gardini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherdovich Antonio di Giovanni è ridotto in « Gardini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: SCASSIANO.

(9365)

N. 587 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Pradach Giuseppe fu Antonio e fu Labor Mattea, nato a Sebenico (Jugoslavia) il 10 marzo 1888 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Saverti ».

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Pradach Giuseppe è ridotto in « Saverti ».

Uguale riduzione è disposta anche per la moglie del richiedente e precisamente:

Plavsa Maria di Elia e fu Marich Emilia, nata a Golubich (Jugoslavia) il 12 agosto 1883.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

Il prefetto: SPASIANO.

(9366)

N. 12209 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Mario Massarich, nato a Laurana il 4 gennaio 1911 da Giuseppe e da Anna Ghersin e residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Massari ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Massarich è ridotto nella forma italiana di « Massari » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9385)

N. 1033 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Santo Corich, nato a Fiume il 31 ottobre 1890 da Giuseppe e da Maria Muscardin e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Corich è ridotto nella forma italiana di « Cori » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Frizzoli, nata a Fiume il 30 agosto 1895, moglie;
Alessandro, nato a Fiume l'8 aprile 1931, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9386)

N. 1007 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio di Antonio e della fu Suttora Barbara, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 21 luglio 1882 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Tarabocchia fu Martino e fu Morin Natalina, nata a Sansego il 25 dicembre 1884, ed ai figli, nati a Sansego: Domenica, il 17 giugno 1911; Maria, il 18 novembre 1913; Barbara, l'8 ottobre 1916; Martino, il 15 agosto 1919; e Giovanni, il 23 settembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8968)

N. 1009 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 16 gennaio 1881 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bussanich Domenica fu Martino e fu Scrivanich Elena, nata a Sansego il 18 giugno 1886, ed alla figlia Olga, nata a Sansego il 30 maggio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8969)

N. 1079 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Lorenzo, figlio del fu Luca e della fu Maria Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 10 febbraio 1866 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tarabocchia Anna fu Domenico e fu Hroncich Maria, nata a Sansego il 16 febbraio 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8970)

N. 1078 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Luca, figlio di Luca e della Anna Mattessich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 13 luglio 1904 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Domenica fu Natale e di Caterina Picinich, nata a Sansego il 16 novembre 1907, ed alle figlie, nate a Sansego: Anna, il 1° giugno 1928, e Caterina, il 17 agosto 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8971)

N. 1077 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Luca, figlio del fu Luca e della fu Antonia Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 5 marzo 1870 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Maria fu Francesco e fu Antonia Bussanich, nata a Sansego il 12 aprile 1876.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8972)

N. 1080 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Marco, figlio del fu Marco e della fu Anna Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 23 settembre 1875 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mircovich Antonia fu Domenico e di Francesca Bussanich, nata a Sansego il 27 gennaio 1877.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8973)

N. 1082 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Picinich, figlia del fu Antonio e della fu Maria Picinich, nata a Lussinpiccolo il 3 aprile 1891 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8974)

N. 1220 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Picinich Nicolina, figlia del fu Natale e della fu Maria Tarabocchia, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 6 dicembre 1884 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nipote Maria Picinich fu Domenico e fu Anna Piccinich, nata a Sansego il 10 maggio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8975)

N. 9252 Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Natale Kovats, nato a Zara il 1° gennaio 1885 da Francesco e da Anna Tossutovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Fabbri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Kovats è ridotto nella forma italiana di « Fabbri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, 22 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9531)

N. 14596 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Luigi Uhac, nato a Moschiena il 20 giugno 1911 da Giovanni e da Maria Galovich, residente a Moschiena, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giustini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Uhac è ridotto nella forma italiana di « Giustini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9532)

N. 9458 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Pietro Drnjevich, nato a Fiume il 18 gennaio 1901 da Nicolò e da Ignazia Smoquina, residente Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di Dergnevi;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Drnjevich è ridotto nella forma italiana di « Dergnevi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè Elvira Superina, nata a Fiume il 10 settembre 1907, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, 18 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9533)

N. 5523 Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Elsa Marussich in Loppel, nata a Fiume il 16 dicembre 1903 da Luigi e da Caterina Cherstinich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Marussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Elsa Marussich in Loppel è ridotto nella forma italiana di « Marussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 giugno - 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9534)

N. 13430 - Div. 1.1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Tomaz, nato a Fiume l'8 dicembre 1896 da Francesco e da Anna Gentili, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tomasi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Tomaz è ridotto nella forma italiana di « Tomasi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Romilda Fusinaz, nata a Fiume il 26 gennaio 1903, moglie;

Claudio, nato a Fiume il 1° marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9535)

N. 975 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Pietro, figlio del fu Giovanni e di Corenich Giustina, nato a Canfanaro il 13 febbraio 1872 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Biasich fu Giuseppe, nata a Sanvincenti il 1° gennaio 1883 ed ai figli, nati a Canfanaro: Nicolò il 1° dicembre 1911, Angela il 24 gennaio 1921 e Maria-Angelica il 27 gennaio 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9084)

N. 976 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che stende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Pietro, figlio di Pietro e della fu Giustina Cervar, nato a Canfanaro il 3 maggio 1898 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vicich Caterina fu Tomaso e fu Fillich Caterina, nata a Canfanaro il 30 ottobre 1876.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9085)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 marzo 1935, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 233, contenente disposizioni relative ai procedimenti e riscontri per l'esecuzione di spese.

(886)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 marzo 1935-XIII, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 221, che autorizza la spesa di L. 34.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

(887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 74.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.07
Inghilterra (Sterlina)	58.05
Francia (Franco)	79.55
Svizzera (Franco)	390 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.07
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.20
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.01
Cecoslovacchia (Corona)	50.45
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.595
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8544
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	8.15
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.87
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.175
Id. 3,50 % (1902)	76.875
Id. 3 % lordo	59.325
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.25
Id. id 5 % id. 1941	101.575
Id. id. 4 % id 15 febbraio 1943	94.35
Id. id. 4 % id 15 dicembre 1943	94.525

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a quattro posti di capotecnico in prova nel ruolo di gruppo B presso la Regia zecca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1934-XII col quale fu indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di capotecnico in prova nel ruolo del gruppo *B* della Regia zecca;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 27 agosto 1934-XII;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami a quattro posti di capotecnico in prova nel ruolo di gruppo *B* della Regia zecca, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1934-XII:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritta, grafica e pratica	Punto ottenuto nella prova orale	Somma dei voti
1	Girlanda Mario	8, 71	9 —	17, 71
2	Radici Bruno	7, 58	9, 50	17, 08
3	Egidi Aldemando	7 —	9, 50	16, 50
4	Prodon Guido	8, 13	8, 30	16, 43
5	Tizzano Giuseppe	8, 50	7, 70	16, 20
6	Rovelli Giovan Battista	8 —	7, 75	15, 75
7	Ballacci Giuseppe	7, 36	8 —	15, 36
8	Tripponi Silvio	7, 08	8, 25	15, 33
9	Lampariello Agostino	7, 25	7, 95	15, 20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Girlanda Mario . . . punti 17,71
2. Radici Bruno . . . » 17,08
3. Egidi Aldemando . . . » 16,50
4. Prodon Guido . . . » 16,43

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tizzano Giuseppe . . . punti 16,20
2. Rovelli Giovan Battista . . . » 15,75
3. Ballacci Giuseppe . . . » 15,36
4. Tripponi Silvio . . . » 15,33
5. Lampariello Agostino . . . » 15,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(885)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.